

FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE

Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e per la gestione delle spese economali

(D.Lgs. n. 36/2023 aggiornato al D.lgs. n. 209/2024)

Approvato dal Cda nella seduta del 3 luglio 2025

TABELLA DELLE REVISIONI

Rev.	Data	Descrizione modifica
00	03/07/2025	Prima emissione Sostituisce integrandoli in un unico documento i seguenti regolamenti: <ul style="list-style-type: none">• REGOLAMENTO INTERNO PER LE ASSEGNAZIONI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ADOTTATO DA FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE Rev. 1 Approvato con delibera del CdA del 3 giugno 2014• DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA EFFETTUARSI IN RELAZIONE AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI FINO ALLA SOGLIA DEI 40.000 EURO IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 52 DEL D.LGS. 36/2023 – rev 1 del del 11/12/23

Sommario

TABELLA DELLE REVISIONI	1
CAPO I DISCIPLINA COMUNE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA.....	4
Art. 1 Oggetto, ambito di applicazione, calcolo valore	4
Art. 2 Disciplina comune e principi generali	4
Art. 3 Principio di rotazione.....	4
Art. 4 Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione	5
Art. 5 Affidamento dell'appalto	6
Art. 6 Stipula contratto.....	6
Art. 7 Termine dilatorio.....	6
Art. 8 Esecuzione anticipata	6
Art. 9 Certificato di regolare esecuzione	6
Art. 10 Garanzie	6
Art. 11 Nomina e compiti del Responsabile unico di progetto	7
CAPO II PROCEDURA AFFIDAMENTI DIRETTI	7
Art. 12 Affidamenti diretti.....	7
Art. 13 Indagine preliminare e prodromica all'affidamento diretto	7
Art. 14 Determina di affidamento.....	7
Art. 15 Requisiti speciali.....	8
Art. 16 Modalità procedimentali.....	8
Art. 17 Anomalia dell'offerta	8
Art. 18 Controllo dei requisiti	8
CAPO III AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate.....	8
Art. 19 Procedure negoziate	9
Art. 20 Modalità procedimentali.....	9
Art. 21 Fasi della procedura.....	9
Art. 22 Determina a contrarre	9
Art. 23 Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare	10
Art. 24 Indagine di mercato.....	10
Art. 25 Albo fornitori	11
Art. 26 Individuazione degli operatori economici da invitare.....	12
Art. 27 Anomalia dell'offerta	13
Art. 28 Invito alla procedura.....	14
Art. 29 Contenuto della lettera d'invito	14
Art. 30 Criteri di aggiudicazione.....	14
Art. 31 Commissione giudicatrice.....	14
Art. 32 Verifica dei requisiti.....	15

Art. 33 Termine di conclusione della procedura negoziata	15
CAPO IV GESTIONE DELLE SPESE ECONOMALI.....	16
Art. 34 Regolamentazione Interna delle Spese c.d. Economali - Oggetto del Regolamento e definizione di Spesa Economale	16
Art. 35 Spese Economali ammissibili e Limiti di Spesa	16
Art. 36 Organizzazione del Servizio, Strumenti di Pagamento.....	18
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI	18
Art. 37 Disposizioni finali e entrata in vigore	18

CAPO I

DISCIPLINA COMUNE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1

Oggetto, ambito di applicazione, calcolo valore

- 1.1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e ss. del D.lgs. 36/23 (Codice dei Contratti Pubblici, di seguito “Codice”), aggiornato al D.lgs. 209/24 (Decreto Correttivo), l'affidamento dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, strumentali alle attività d'interesse generale di Fondazione Democenter-Sipe e soggetti all'applicazione del Codice medesimo.
- 1.2. Rientrano nel Regolamento gli acquisti che non rivestono un interesse transfrontaliero certo. Nel primo atto della procedura il RUP deve dare conto, all'esito di apposita verifica e valutazione discrezionale, dell'assenza del suddetto interesse con riferimento, ad es., alla consistenza dell'appalto, all'ubicazione delle prestazioni in luogo inidoneo ad attrarre l'interesse di operatori stranieri, alle caratteristiche tecniche dell'appalto, al tessuto imprenditoriale locale comprensivo o meno di imprese estere, all'interesse dimostrato in passato da operatori economici stranieri per la stessa tipologia di contratto, ecc.. In alternativa, è sempre possibile la pubblicazione per 15 giorni di un avviso di consultazione preliminare di mercato (art. 77 Codice) onde verificare la sussistenza o meno dell'interesse di imprese straniere per l'appalto. Qualora si accerti l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo si seguiranno le procedure ordinarie di scelta del contraente (artt. 70 e ss. Codice: aperta, ristretta, competitiva con negoziazione). Al di fuori di tale ipotesi il ricorso alle procedure ordinarie deve essere motivato con riferimento, ad es., ai principi del risultato, dell'accesso al mercato, ecc..
- 1.3. Il presente Regolamento prevede e disciplina, altresì, agli artt. 36 e ss. gli acquisti e le spese economiche sostenute da Democenter – Sipe. L'odierno Regolamento non disciplina, invece, le attività di lavoro autonomo, le collaborazioni, le consulenze, che sono disciplinate dal Regolamento per la selezione del personale e dei collaboratori.
- 1.4. Il calcolo del valore stimato dell'appalto è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA. Nel calcolo si tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara, premi o altri pagamenti. E' vietato frazionare gli importi per restare al di sotto delle soglie previste dal presente regolamento.
- 1.5. Il Regolamento disciplina, altresì, i controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione degli operatori economici per gli affidamenti sottosoglia.

Art. 2

Disciplina comune e principi generali

- 2.1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti si svolgono nel rispetto dei principi del Codice (artt. 1 e ss. e artt. 48 e 49).
- 2.2. Vi è l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica.
- 2.3. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, in quanto non derogate dalle disposizioni del Codice ad essi dedicate, le altre norme del Codice medesimo.

Art. 3

Principio di rotazione

- 3.1 La Fondazione si impegna a rispettare il principio di rotazione degli affidamenti (art. 49 Codice), al fine di distribuire equamente le opportunità fra i diversi operatori economici ed evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

- 3.2 In applicazione di tale principio è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto lo stesso settore merceologico o la stessa categoria di opere oppure lo stesso settore di servizi e la medesima fascia di valore economico, come definite all'art. 4 che segue.
- 3.3 Il principio di rotazione può essere motivatamente derogato, con conseguente reinvio o affidamento diretto al contraente uscente, quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato di riferimento, b) effettiva assenza di valide alternative, c) accurata esecuzione e qualità della prestazione rese nel precedente contratto, della cui sussistenza deve essere dato specificatamente conto nella decisione di deroga.
- 3.4 La rotazione non si applica nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica degli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, che non venga limitato il numero degli operatori che verranno invitati oppure, nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori, che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica e soglia di valore oggetto di acquisizione. In ogni caso, il principio di rotazione non si applica nel caso di ricorso alle procedure ordinarie di affidamento (art. 70 e ss. Codice).
- 3.5 E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000 euro.

Art. 4

Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

- 4.1. Gli appalti riguardanti le procedure sottosoglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo.

I Forniture

Fascia	Importo
A1	fino a € 4.999,99;
B1	pari a € 5.000,00, sino a € 20.000,00
C1	pari a € 20.001 sino a € 39.999
D1	pari a € 40.000,00, sino a € 139.999
E1	pari a € 140.000,00, sino a € 220.999

II Servizi

Fascia	Importo
A2	fino a € 4.999,99;
B2	pari a € 5.000,00, sino a € 20.000,00
C2	pari a € 20.001 sino a € 39.999
D2	pari a € 40.000,00, sino a € 139.999
E2	pari a € 140.000,00, sino a € 220.999

Tutti gli importi devono intendersi al netto di IVA.

La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico.

Nell'applicazione delle fasce economiche, si intende operare come segue:

- affidamento diretto all'operatore economico x, per il bene/servizio y il cui valore entra nella fascia k;
- affidamento successivo per il bene/servizio y può essere affidato all'operatore economico x uscente solo se la fascia economica sarà diversa da k.

Art. 5

Affidamento dell'appalto

- 5.1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto sono disposti solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 co. 1 lett. a) del presente regolamento per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000.
- 5.2. In caso di malfunzionamento del FVOE è possibile applicare la procedura di cui all'art. 99 co. 3 bis del Codice.

Art. 6

Stipula contratto

- 6.1. La stipula del contratto avviene in conformità alle disposizioni dell'art. 18 co. 1 del Dlgs. 36/23.

Art. 7

Termine dilatorio

- 7.1. Negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio (*stand-still period*).

Art. 8

Esecuzione anticipata

- 8.1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la Fondazione può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite.

Art. 9

Certificato di regolare esecuzione

- 9.1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea la Fondazione può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato.
- 9.2. Per i lavori d'importo inferiore ad € 40.000 + IVA è prevista la tenuta di una contabilità semplificata con la possibilità di sostituire il CRE con l'apposizione del visto del direttore dei lavori (DL) sulle fatture di spesa (allegato II.14, art. 12 del Codice, comma 11-bis).

Art. 10

Garanzie

- 10.1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, la Fondazione non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
- 10.2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria il relativo ammontare non può superare l'1 per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

- 10.3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.
- 10.4. In casi debitamente motivati è facoltà della Fondazione non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
- 10.5. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del Codice.

Art. 11

Nomina e compiti del Responsabile unico di progetto

11. In applicazione dell'articolo 15 del Codice e secondo le indicazioni di cui all'allegato I.2, nel primo atto di avvio dell'intervento da realizzare mediante il contratto viene nominato dal Consiglio di amministrazione (C.d.A.) un Responsabile unico del progetto (RUP).

CAPO II

PROCEDURA AFFIDAMENTI DIRETTI

Art. 12

Affidamenti diretti

- 12.1. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto, ovvero senza una procedura di gara, con o senza la previa consultazione di più operatori economici, per un valore sino ad 139.999 euro per i servizi e le forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, e sino ad 149.999 euro per i lavori, al netto dell'IVA (art. 50 co. 1 lett. a e b del Codice).
- 12.2. La scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei requisiti generali previsti dal codice e eventualmente di quelli speciali richiesti, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi della Fondazione.
- 12.3. Al fine di verificare il possesso delle esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali la Fondazione, in relazione all'oggetto specifico del contratto, a titolo esemplificativo e non tassativo, può richiedere la presentazione di cv aziendali, contratti stipulati con soggetti pubblici e privati, fatture o documenti bancari attestanti i pagamenti ricevuti, idonee dichiarazioni dei committenti, certificati di regolare esecuzione o di collaudo, ecc..
- 12.4. La Fondazione può procedere, altresì, all'affidamento diretto di accordi quadro nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 50 comma 1, del D.lgs. n. 36 del 2023. In tal caso l'importo massimo complessivo dell'accordo quadro dovrà essere calcolato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 comma 16, D.lgs. n. 36/2023.

Art. 13

Indagine preliminare e prodromica all'affidamento diretto

- 13.1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente regolamento la Fondazione può sempre acquisire tramite, ad es., consultazione di albi, cataloghi elettronici, ricerche in internet, confronto con offerte precedenti, analisi prezzi di pubbliche amministrazioni, confronto di preventivi, ecc., informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 14

Determina di affidamento

- 14.1. Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite la sola determina di affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

14.2 Nella determina di affidamento diretto si deve dare conto del nominativo del RUP, del rispetto del principio di rotazione o della sua motivata deroga, della copertura finanziaria e dei seguenti elementi:

- a) l'oggetto dell'affidamento;
- b) l'importo;
- c) il fornitore;
- d) le ragioni della scelta del fornitore;
- e) il possesso dei requisiti di carattere generale;
- f) il possesso dei requisiti di carattere speciale (ove richiesti).

Art. 15

Requisiti speciali

15.1. All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
- c) le capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 16

Modalità procedurali

16. La Fondazione invita gli operatori selezionati a presentare preventivo mediante gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma regionale oppure altre piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.

Art. 17

Anomalia dell'offerta

17.1. L'esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 28, co. 1 del presente regolamento non trova applicazione per gli affidamenti diretti.

Art. 18

Controllo dei requisiti

18.1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:

- a) per appalti di valore inferiore a 40.000 euro gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La Fondazione verifica le dichiarazioni previo sorteggio di un campione individuato con le modalità predeterminate ogni anno (cfr. All. 1)

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Fondazione procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Fondazione per un periodo da uno a dodici mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento;

- b) per gli appalti di valore pari a 40.000 euro sino a, rispettivamente, 139.999 euro per i servizi e forniture e 149.999 euro per gli appalti di lavori, la Fondazione procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal D.Lgs. 36/2023.

18.2. Per gli affidamenti diretti di valore inferiore a 40.000 euro, l'autocertificazione dei requisiti può essere resa mediante autocertificazione (ai sensi del d.P.R. 445/2000) invece che mediante DGUE.

18.3. È sempre fatta salva la possibilità di procedere ai controlli ordinari per tutti gli affidatari.

CAPO III

AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate

Art. 19

Procedure negoziate

- 19.1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui la Fondazione consulta gli operatori economici da essa scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto (art. 50 co. 1 lett. c, d, e del Codice).
- 19.2. Le procedure negoziate sottosoglia vengono indette per appalti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di valore pari a 140.000 €, sino ad importo inferiore della soglia europea, al netto dell'IVA.
- 19.3 Per i lavori, le procedure negoziate vengono indette per importi di valore pari a 150.000 €, sino ad importo inferiore alla soglia europea, al netto dell'IVA.
- 19.4 Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e fino alle soglie europee è fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie del Codice (artt. 70 e ss.).

Art. 20

Modalità procedimentali

- 20.1. La procedura negoziata è preceduta, ex art. 50 co. 2-bis del D.Lgs. 36/2023, da un avviso di avvio di consultazione, che ha finalità di pubblicità-trasparenza. L'avviso deve specificare le seguenti informazioni minime: nominativo del RUP, nominativo di eventuali Responsabili di fase, valore economico dell'appalto, settore merceologico di riferimento, utilizzo della procedura negoziata, durata dell'appalto, presumibile data di avvio della procedura selettiva.
- 20.2. Atto di impulso della procedura negoziata è la determinazione a contrarre, che costituisce il primo atto della procedura.
- 20.3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato oppure tramite albo fornitori.
- 20.4. Per gli appalti di lavori di valore pari a 1.000.000 euro, sino al sottosoglia, il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10, ove esistenti.

Art. 21

Fasi della procedura

- 21.1. La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa su tre fasi:
- a) lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione dell'albo fornitori, per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - b) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
 - c) la stipula del contratto.

Art. 22

Determina a contrarre

- 22.1. La determina a contrarre deve specificare:
- l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
 - l'interesse che si intende soddisfare;
 - la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
 - le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi;
 - l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi;

- qualora sia previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare. Il RUP può individuare, tra gli altri, i seguenti criteri:
 - a) complessiva esperienza maturata dall'operatore economico nella corretta esecuzione di contratti identici o analoghi per contenuto e importo negli ultimi dieci anni;
 - b) complessiva idoneità alla corretta esecuzione del contratto oggetto di affidamento desumibile da caratteristiche delle prestazioni standardizzate offerte risultanti da cataloghi elettronici;
 - c) assenza di annotazioni sul Casellario informatico presso l'ANAC;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. La motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- il criterio per la scelta della migliore offerta;
- il nominativo del RUP;
- l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.

Art. 23

Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

- 23.1. L'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori deve tenere conto del principio di rotazione, delle fasce merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall'art. 4 del presente regolamento.
- 23.2 L'indagine di mercato oppure la consultazione dell'albo fornitori è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o, in alternativa, del sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale, oppure altra piattaforma telematica di approvvigionamento digitale certificata; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato allo specifico bando del suddetto Mercato, oppure deve essere abilitato al sistema telematico della centrale regionale oppure ad altra piattaforma digitale certificata.
- 23.3 Nel caso di procedure negoziate di tipo aperto con una partecipazione superiore a 20 operatori economici, al fine di garantire la massima tempestività e semplificazione della procedura di affidamento, è consentito prevedere negli atti della procedura l'applicazione dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107 co. 3 del Codice.

Art. 24

Indagine di mercato

- 24.1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.
- 24.2. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.1 del Codice. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.
- 24.3 I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
- 24.4 L'avviso relativo alla indagine di mercato va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "Fondazione trasparente", sottosezione "Bandi e contratti". Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

- 24.5. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo di 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
- 24.6. L'avviso deve indicare:
- il valore dell'affidamento;
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - i requisiti di idoneità professionale;
 - i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
 - il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 27 del presente regolamento;
 - sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri di cui al rigo precedente, come meglio delineato nel successivo art. 27 del presente regolamento;
 - i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
 - le modalità per prendere contatto, se interessati, con la Fondazione.

Art. 25

Albo fornitori

- 25.1. In alternativa all'indagine di mercato, la Fondazione può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti secondo le modalità di seguito individuate e quelle dell'allegato II.1, art. 3, del Codice, oppure attingendo dagli elenchi presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o da altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.
- 25.2. L'albo viene costituito a seguito di avviso pubblico nel quale viene rappresentata la volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.
- 25.3. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo della Fondazione, nella sezione "Fondazione trasparente", sottosezione "Bandi e contratti" e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
- 25.4. L'albo è articolato secondo le fasce d'importo di cui all'art. 4 del presente regolamento e in categorie merceologiche.
- 25.5. L'avviso deve indicare:
- le modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
 - i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere;
 - le categorie e fasce di importo, in cui è suddiviso l'elenco, in conformità all'art. 4 del presente regolamento;
 - (*eventuale*) i requisiti minimi necessari all'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria merceologica o fascia di importo.
- 25.6. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie merceologiche.
- 25.7. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 25.8. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria di lavori oggetto di affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.
- 25.9. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.

- 25.10. La valutazione delle istanze di iscrizione è effettuata nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza medesima, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a 90 giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.
- 25.11. La revisione dell'elenco medesimo avviene con cadenza prefissata. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via pec e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro via PEC. Ai fini della convalida della domanda di rinnovo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti. Qualora entro 30 giorni dalla richiesta non risultassero pervenute le predette integrazioni la stazione appaltante rigetterà la richiesta di rinnovo.
- 25.12. La trasmissione delle comunicazioni e della documentazione avviene via PEC.
- 25.13. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la Fondazione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
- 25.14. Vengono esclusi dall'albo gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:
- hanno commesso grave negligenza;
 - siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
 - si sono resi responsabili di false dichiarazioni;
 - si sono resi responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del progetto;
 - abbiano colposamente presentato offerta in gare i cui bandi e/o capitolati richiedevano requisiti tecnico-economici in realtà non posseduti dal fornitore;
 - non posseggano uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione. In questo caso è possibile il loro inserimento in altre sezioni dell'elenco;
 - non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
- L'avvio del procedimento di cancellazione sarà comunicato all'interessato via PEC, con indicazione dei motivi e assegnazione di un termine di 5 giorni per l'invio delle controdeduzioni. La stazione appaltante, entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini per le controdeduzioni, si pronuncerà definitivamente. L'iscrizione all'Elenco dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine dello stesso. Trascorso un anno dalla cancellazione, l'Operatore economico potrà nuovamente presentare istanza di iscrizione.
- 25.15. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della Fondazione.

Art. 26

Individuazione degli operatori economici da invitare

In caso di avviso di manifestazione di interesse:

- 26.1. Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
- 26.2. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per la Fondazione oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Nel caso si utilizzi l'albo fornitori:

- 26.3. Qualora si preveda di invitare alla procedura negoziata un numero massimo di operatori economici, tra quelli iscritti all'albo fornitori, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

- 26.4. Nel caso di cui al comma precedente, la Fondazione dovrà indicare nella determina a contrarre i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per la Fondazione oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nella determina a contrarre.
- 26.5. I criteri da utilizzare per ridurre il numero dei soggetti da interpellare, evitando l'utilizzo del sorteggio, devono essere:
- a) pertinenti rispetto l'oggetto dell'appalto;
 - b) rispettosi del principio di concorrenza;
 - c) oggettivi e non discriminatori;
 - d) proporzionati e trasparenti;
 - e) facili da verificare;
 - f) definiti preventivamente;
 - g) descritti in modo puntuale e non equivocabile.
- A tal fine, potranno essere utilizzati anche uno o più dei seguenti criteri:
- 1) **certificazione di qualità** pertinenti rispetto all'oggetto dell'appalto, quali quelle individuate all'allegato II.13 del D.Lgs. 36/2023;
 - 2) **servizi e forniture analoghe**, che dimostrino un'adeguata competenza, con indicazione del numero minimo;
 - 3) **figure professionali inserite** nel tessuto dell'impresa (coerenti con l'oggetto dell'appalto);
 - 4) **possesso di specifiche idonee referenze**, da fornirsi da parte di banche o pubbliche amministrazioni.
- 26.6. L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessario nel caso in cui, come già precisato nell'art. 3 co. 4 del presente regolamento, non venga prevista alcuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato o utilizzo dell'Albo fornitori.
- 26.7. Se il numero di operatori economici dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 (5 operatori in conformità alle lettere c ed e; 10 operatori per la lettera d del medesimo articolo) si procederà ad una integrazione al minimo mediante criteri oggettivi, in conformità e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, oppure, nel caso detti criteri non siano utilizzabili, mediante sorteggio degli operatori da invitare, in conformità a quanto previsto al comma 2.
- 26.8. Se si è proceduto con una integrazione al minimo degli operatori da invitare, il principio di rotazione non deve comunque essere applicato quando, a monte, negli atti di gara, non sia stata contingentata la partecipazione mediante l'introduzione vincoli numerici.

Art. 27

Anomalia dell'offerta

- 27.1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate con il criterio del prezzo più basso, è necessario prevedere nella lettera d'invito l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale. L'esclusione automatica va disposta quando:
- l'appalto viene aggiudicato con il criterio del minor prezzo;
 - si tratti di appalto di servizi o di lavori (*sono esclusi gli appalti di forniture*);
 - il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
- 27.2. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, come nelle ipotesi in cui il numero di offerte ammesse sia inferiore a cinque.
- 27.3. Nei casi di cui al co.1, primo periodo, è necessario indicare nella lettera d'invito il metodo che verrà utilizzato per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 al Codice. In alternativa, la lettera d'invito può prevedere che il metodo di calcolo della soglia

di anomalia sia sorteggiato in sede di valutazione dell'offerta tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

- 27.4. Qualora l'appalto da aggiudicare riguardi una fornitura, nonché in tutti i casi in cui il criterio d'aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per effetto di quanto previsto dall'art. 48, co. 4 del Codice, trova applicazione l'art. 110 del medesimo Codice e pertanto si rende necessario specificare nella lettera d'invito il metodo di calcolo della soglia di anomalia prescelto.

Art. 28

Invito alla procedura

- 28.1. Conclusa l'indagine di mercato oppure consultato l'Albo fornitori e formalizzati i relativi risultati, la Fondazione procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma regionale.
- 28.2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 29

Contenuto della lettera d'invito

- 29.1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e seria.
- 29.2. In linea di massima l'invito deve contenere:
- A) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - B) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara oppure, nel caso di operatore economico selezionato da un albo fornitori: i requisiti generali, di idoneità professionale e la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori. Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
 - C) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - D) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - E) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - F) la misura delle penali;
 - G) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - H) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - I) il nominativo del RUP;
 - J) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
 - K) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - L) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa.

Art. 30

Criteri di aggiudicazione

- 30.1. Le procedure negoziate sotto soglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 30.2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2 del Codice.

Art. 31

Commissione giudicatrice

- 31.1. Nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini della selezione della migliore offerta, è nominata una commissione giudicatrice. La

commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e svolge, su richiesta del RUP, anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

- 31.2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti. Per la scelta dei commissari trova applicazione l'articolo 93 del Codice ed in particolare il co 5 per i casi di incompatibilità.
- 31.3. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della Fondazione in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP, anche in qualità di presidente. Le funzioni di segretario verbalizzante possono essere svolte da uno dei commissari oppure da un dipendente della direzione che ha indetto la procedura.
- 31.4. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità o di esigenze oggettive e comprovate, previa pubblicazione di apposito avviso per la presentazione di candidature, i commissari sono scelti, in tutto o in parte, fra professionisti esterni.
- 31.5. Ai componenti esperti della commissione che non siano dipendenti della Fondazione è riconosciuto, per la partecipazione ai lavori della commissione, un compenso il cui ammontare è stabilito con determinazione della Fondazione, tenuto conto delle competenze professionali, dei titoli richiesti, del valore e della complessità della procedura, del numero di concorrenti, del livello di urgenza con il quale si richiede di operare.
- 31.6. I lavori della commissione hanno inizio dopo l'adozione, da parte della Fondazione della determina sulle ammissioni ed esclusioni.
- 31.7. La commissione giudicatrice, operando mediante gli strumenti del mercato elettronico o della piattaforma di e-procurement in uso presso la Fondazione, procede:
- a) all'apertura delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'esame e alla valutazione delle medesime mediante l'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati negli atti di gara;
 - b) all'apertura delle offerte economiche e alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritti negli atti di gara;
 - c) alla formulazione della graduatoria dei concorrenti nonché alla proposta di aggiudicazione, previa verifica dell'anomalia dell'offerta da parte del RUP;
 - d) ove ravvisi la sussistenza di cause di esclusione, ad avvisare il RUP al fine dell'adozione del relativo provvedimento, se competente, oppure alla trasmissione della proposta alla Fondazione;
 - e) a redigere i verbali delle operazioni da essa svolte.
- 31.8. Il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento può supportare, da un punto di vista strettamente tecnico, la commissione giudicatrice nelle fasi di inserimento sulle piattaforme digitali dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e di apertura dell'offerta economica.
- 31.9. Le commissioni giudicatrici possono operare anche a distanza. In applicazione del principio della riservatezza dei lavori della commissione giudicatrice, tutti i componenti si impegnano affinché il materiale messo a disposizione non venga reso noto a terzi, garantendo le valutazioni esclusivamente in rapporto con gli altri componenti della commissione.

Art. 32

Verifica dei requisiti

- 32.1. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

Art. 33

Termine di conclusione della procedura negoziata

33.1. La procedura negoziata sottosoglia deve concludersi entro:

- 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.

I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

33.2. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

33.3. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

CAPO IV

GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE

Art. 34

Regolamentazione Interna delle Spese c.d. Economiche - Oggetto del Regolamento e definizione di Spesa Economica

34.1. Il presente Regolamento disciplina la gestione delle spese di ufficio di non rilevante ammontare, in un'ottica di economia operativa improntata ai criteri di celerità, economicità e semplificazione.

Le tipologie di spese indicate nel presente Regolamento non richiedono il rilascio di un CIG, non essendo assoggettate agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 (determinazione Anac n. 4/2011; Corte Conti sez. giurisdiz. Molise, n. 44/2023).

34.2 Ai fini del presente Regolamento costituiscono **"spese economiche"** (ex art. 153 c. 7 TUEL) quelle che, in ragione del loro modico valore economico, non richiedono l'espletamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e che necessitano di pagamenti immediati. Tali spese si caratterizzano per la loro imprevedibilità ed urgenza o, comunque, per la loro non agevole programmabilità, essendo rivolte al soddisfacimento di esigenze operative correnti, pur di modesta entità economica.

Art. 35

Spese Economiche ammissibili e Limiti di Spesa

35.1. Le spese di natura economica che possono essere assunte a carico del bilancio della Fondazione, ove sussistano i requisiti sopra citati e previa adeguata motivazione sono, nei limiti degli stanziamenti previsti, le seguenti:

- le spese effettuate dal Responsabile Unico di Progetto o dal Responsabile Unico del Procedimento per amministrazione diretta di attività organizzate ed eseguite per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto;
- l'acquisizione di carte, valori bollati, di generi di monopolio di stato o comunque di generi soggetti al regime dei prezzi amministrati;
- gli oneri per ottenere licenze, autorizzazioni, certificazioni, esenzioni e analoghi;
- le spese per forniture non continuative, ricomprese nel seguente elenco, entro i limiti di spesa indicati per ciascuna voce, qualora presenti, al netto di imposte e tasse se dovute e nel rispetto del divieto di artificioso frazionamento:
 - spese postali, inclusi pagamenti in contrassegno per acquisto di beni entro il limite di 1500,00 euro, IVA esclusa per singola spesa;
 - acquisti di modesta entità, entro il limite di 1500,00 euro per ogni singolo acquisto, da effettuarsi al di fuori del territorio nazionale quando è richiesto il pagamento in contanti o con carta di credito;

- spese per iscrizione a convegni, congressi ed eventi anche se non associate a missioni del personale, entro il limite di 1500,00 euro IVA esclusa per singola spesa;
- spese di trasporto e/o sdoganamento merci, entro il limite di 1500,00 euro IVA esclusa per singola spesa;
- spese di rappresentanza, intese quali erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, inclusi i servizi alberghieri e di ristorazione, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e nell'esclusivo interesse istituzionale, corredate da autorizzazione della direzione, entro il limite di 1500,00 euro IVA esclusa per singola spesa;
- pubblicazione di bandi e avvisi di gara e di concorso, nonché pagamento delle tasse di gara;
- spese relative a imposte e tasse varie, canoni diversi, spese contrattuali e diritti erariali;
- spese per acquisto e manutenzione di piccole attrezzature, macchine e arredi; entro il limite di 1500,00 euro IVA esclusa per singola spesa;
- spese per acquisto e manutenzione di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici entro il limite di 1500,00 euro IVA esclusa per singola spesa;
- spese per prodotti software commerciali di uso generale e relative licenze d'uso; implementazione e completamento di software già acquistati, manutenzione e assistenza su prodotti software in uso entro il limite 1500,00 euro IVA esclusa per singola spesa;
- spese per piccoli impianti e spese di illuminazione, materiale elettrico e di ferramenta entro il limite di 1500,00 euro IVA esclusa per singola spesa;
- spese per vigilanza diurna e notturna di carattere straordinario, entro il limite di 1500,00 euro IVA esclusa per singola spesa;
- spese per l'acquisto di materiale igienico – sanitario, servizi smaltimento rifiuti e analoghi entro il limite di 1500,00 euro IVA esclusa per singola spesa;
- acquisto e noleggio di attrezzature da laboratorio e didattiche entro il limite di 1500,00 euro IVA esclusa per singola spesa;
- spese per il funzionamento, manutenzione e noleggio di automezzi, incluso carburanti, lubrificanti e pedaggi nonché pagamento delle tasse di proprietà sugli automezzi stessi entro il limite di 1500,00 euro IVA esclusa per singola spesa;
- spese per stampati, cancelleria, modulistica, materiali di consumo entro il limite di 1500,00 euro IVA esclusa per singola spesa;
- spese per abbonamenti a giornali e riviste e per l'acquisto di pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico-amministrativo ed analoghe entro il limite di 1500,00 euro IVA esclusa per singola spesa;
- spese di facchinaggio, traslochi e trasporto di materiale, entro il limite di 1500,00 euro IVA esclusa per singola spesa;
- spese per l'acquisto di titoli di viaggio anche emessi da agenzie, incluso l'utilizzo dei servizi di taxi e autonoleggio per ragioni di servizio, entro il limite di 1500,00 euro IVA esclusa per singola spesa;
- spese di pulizia straordinarie, disinfestazione, derattizzazione di locale ed espurgo pozzi, entro il limite di 1500,00 IVA esclusa per singola spesa;
- altre minute spese non previste nei punti precedenti sostenute in caso di necessità ed urgenza per il regolare funzionamento del centro e per ragioni di sicurezza, entro il limite di 1500,00 euro IVA esclusa per singola spesa.

Nessun intervento di importo superiore (a quello di cui sopra), che possa considerarsi unitario, potrà essere frazionato artificiosamente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore contenuti nel presente Regolamento.

35.2 Sono escluse dalle spese economali di cui al presente Regolamento quelle soggette a rendicontazione e quelle sostenute a fronte della stipula di contratti di appalto, in applicazione del D.lgs. n. 36/2023. Queste ultime spese, ivi comprese quelle derivanti da affidamenti diretti, sono assoggettate agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 36

Organizzazione del Servizio, Strumenti di Pagamento.

36.1. Le spese economali effettuate vanno rendicontate mediante regolari fatture, note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti. In ogni caso, le spese devono essere gestite nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento.

36.2. Per le spese economali effettuate ai sensi del presente regolamento, sono ammessi i seguenti mezzi di pagamento:

- a) contanti (nel rispetto dei limiti della normativa antiriciclaggio e, comunque, in ammontare non superiore a quello previsto all'art. 5);
- b) carta di credito o carta prepagata;
- c) assegno bancario o bonifico bancario;
- d) ogni altro mezzo di pagamento, nel rispetto delle norme vigenti, purché si tratti di spese non effettuate nell'ambito di contratti di appalto.

Per le spese economali non è richiesta l'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva del fornitore (DURC).

36.3. L'elenco delle spese economali ammissibili di cui all'art. 2 è soggetto a revisione periodica, in funzione delle effettive esigenze di funzionamento della Fondazione DEMOCENTER – SIPE.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37

Disposizioni finali e entrata in vigore

37.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice in quanto applicabili e la normativa generale in materia.

37.2 Il Regolamento esplica i suoi effetti dalla data di approvazione dell'Assemblea dei Fondatori e pubblicazione sul sito di Democenter alla sezione Fondazione trasparente – Disposizioni generali.

Allegati:

- 1) Atto di “Determinazione dei criteri di effettuazione dei controlli a campione sul possesso dei requisiti da effettuarsi in relazione agli affidamenti diretti di forniture, servizi e lavori fino alla soglia dei 40.000 euro” (art. 52 del Dlgs. n. 36/23).

Modalità operative per l'esecuzione dei controlli a campione (art. 52 co. 1 D.Lgs. 36/2023)

1. Il controllo a campione verrà effettuato su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sul possesso dei requisiti di partecipazione, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo le seguenti modalità e parametri imparziali e oggettivi.
2. Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 20% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati dalla Fondazione di importo inferiore a € 40.000,00, con arrotondamento all'unità superiore.
3. I controlli a campione saranno svolti due volte l'anno, con la seguente tempistica:
 - Entro il 31/07 per le dichiarazioni relative agli affidamenti diretti effettuati nel primo semestre dell'anno in corso (determina affidamento dal 01.01 al 30.06);
 - Entro il 31.01 per le dichiarazioni relative agli affidamenti diretti nel secondo semestre dell'anno solare precedente (determina affidamento dal 01.07 al 31.12);
4. L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale, previa predisposizione dell'elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel semestre considerato. Sulla base del suddetto elenco verranno preparati tanti biglietti appositamente chiusi in modo da non esserne riconoscibile il contenuto e si procederà all'estrazione del numero di affidamenti oggetto del campionamento.
5. Le operazioni di sorteggio saranno eseguite da un responsabile della Fondazione, alla presenza del RUP e del Responsabile dell'Ufficio legale, incaricato dei seguenti controlli, oltre che di un testimone scelto tra i dipendenti della struttura con un criterio di rotazione. Le operazioni di sorteggio si concluderanno con la redazione di un apposito verbale sottoscritto dai presenti.
6. Conclusa la fase di sorteggio, i controlli saranno effettuati dal Responsabile dell'Ufficio legale mediante consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), ai sensi dell'art. 24 del Codice e/o richiesta inviata a mezzo PEC agli enti proposti. I controlli eventualmente già effettuati in sede di decisione a contrarre (es. DURC, annotazioni riservate Anac) non saranno ripetuti. I risultati delle verifiche effettuate a cura del responsabile dell'Ufficio legale verranno trascritte in un apposito verbale sottoscritto dal RUP.
7. In caso di rilevazione di presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici. La Fondazione invierà tramite pec alla parte dichiarante una comunicazione scritta con assegnazione di un termine congruo per fornire chiarimenti o presentare osservazioni. Nel caso in cui venisse accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non costituenti errori materiali o

irregolarità/omissioni sanabili con il soccorso istruttorio, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 (risoluzione contratto, escussione dell'eventuale garanzia definitiva, comunicazione all'Anac e sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da 1 a 12 mesi decorrenti dall'adozione della decisione), ferme le sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000.

8. Per i contratti di modesto valore, per i quali non è stata stipulata la garanzia definitiva, o per i contratti ad esecuzione istantanea, per i quali la prestazione risulti già completamente eseguita, la Fondazione dovrà pagare il relativo corrispettivo, per non incorrere nella fattispecie dell'indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c.. In siffatte ipotesi, la Stazione appaltante procederà alla prevista comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento dalla stessa indette per un periodo da 1 a 12 mesi decorrenti dall'adozione della decisione.